



COMUNE DI CHIETI

SERVIZIO POLIZIA LOCALE – TRAFFICO E VIABILITA'

Prot. n. 161

Ordinanza n. 161/T.V.

Chieti li 29.06.2021

IL COMANDANTE

Vista la richiesta del Sig. Di Primio Andrea, acquisita al prot. n. 41310 del 29.06.2021, con la quale si chiede l'autorizzazione ad occupare suolo pubblico in Via Ciampoli, in prossimità del civico n. 2, per il giorno 2 luglio prossimo, con un autocarro munito di cestello che dovrà essere utilizzato per i lavori di sostituzione di un tubo di scarico dell'edificio, e si chiede, altresì, l'istituzione del divieto di sosta sul lato opposto all'area da occupare;

Considerato che sarà utilizzato l'autocarro Iveco 440 tg. BT 517 GC, delle dimensioni di m. 8,45 x 2,50 e della massa a pieno carico di q.li 260, che dovrà posizionarsi sul lato destro rispetto al senso di marcia, dove non è consentita la sosta veicolare, aprendo i bracci stabilizzatori ed occupando un'area di m. 10,00 x 4,00;

Ritenuto, pertanto, di interdire la sosta sul lato opposto all'area da occupare, dove sono situati stalli di sosta disposti a spina, al fine di consentire l'occupazione nonché una buona fluidità veicolare durante l'esecuzione dei lavori, nonché di autorizzare il veicolo, con le opportune prescrizioni;

Ritenuto di dover intervenire in merito per motivi di pubblica sicurezza nonché per esigenze di carattere tecnico;

Visto l'art. 7 e l'art. 37 c. 1° lett. b) D. Lgs. n° 285 del 30.04.92;

ORDINA

Per i motivi esposti,

l'istituzione del divieto di sosta con rimozione in Via Ciampoli, sul lato opposto al civico n. 2, da ml. 6,00 prima dell'occupazione fino a ml. 6,00 dopo l'occupazione, ovvero per complessivi ml. 22,00, per il giorno 2 luglio 2021, dalle ore 7,00 alle ore 17,30, al fine di consentire una buona fluidità veicolare durante l'esecuzione dei lavori di cui in premessa.

Si autorizza l'autocarro Iveco 440 tg. BT 517 GC alla sosta in Via Ciampoli, in prossimità del civico n. 2, dove non è consentita la sosta veicolare, per il giorno 2 luglio 2021, dalle ore 7,30 alle ore 17,30, per il tempo strettamente necessario all'esecuzione dei lavori di cui in premessa. Esso dovrà posizionarsi in modo parallelo all'asse della carreggiata, lasciando una sezione di carreggiata libera di almeno m. 4,00.

La Ditta esecutrice dei lavori dovrà provvedere, con propri mezzi e personale, all'installazione della segnaletica prevista per la rimozione dei mezzi, con almeno 48 ore di anticipo, come previsto dal C.d.S. e suo Regolamento di Attuazione ed Esecuzione. Resta, inoltre, fin d'ora, responsabile civilmente e penalmente di eventuali danni a persone, animali o cose. Al termine dei lavori dovrà ripristinare tutta la segnaletica stradale, sia orizzontale che verticale, esistente prima dell'effettuazione dei lavori, eventualmente danneggiata.

Si prescrive, inoltre, durante l'esecuzione dei lavori:

- prima dell'occupazione la Ditta dovrà accertarsi che l'area posta in divieto con il presente provvedimento sia sgombera da veicoli;

- la recinzione del raggio d'azione del cestello, a salvaguardia della pubblica incolumità;
- dovrà essere garantito l'utilizzo degli accessi pedonali e carrabili che si trovano in prossimità dell'occupazione, con applicazione di tutte le idonee misure di sicurezza previste dalle norme vigenti;
- dovranno essere installati, ai margini dell'occupazione, n. 2 segnali mobili di "Transito vietato ai pedoni" integrati con pannelli aggiuntivi con la scritta "Pedoni a destra" l'uno e "Pedoni a sinistra" l'altro.

Gli ufficiali, i funzionari e gli agenti cui spetta l'espletamento dei servizi di Polizia Stradale, ai sensi dell'art. 12 del C.d.S., sono incaricati del controllo e vigilanza di quanto disposto dalla presente Ordinanza.

Copia della presente dovrà essere esposta durante l'occupazione.

Copia della presente sarà trasmessa alla Questura, Carabinieri, Guardia di Finanza, Soc. Tua.

Il Responsabile del Procedimento
M. Letizia Di Tommaso

M. Letizia Di Tommaso



IL COMANDANTE DELLA P.M.
Ten. Col. **Avv. Donatella Di Giovanni**

Donatella Di Giovanni